

GIURISPRUDENZA CASA**RITARDATA CONSEGNA DELL'IMMOBILE**

«Il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata è soggetto, in base all'art. 1591 c.c., a un duplice obbligo», ha detto la Cassazione /sent. n. 15146/17, inedita): «quello (che sussiste sempre) di dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, che ha natura di debito di valuta ed è sottoposto al principio nominalistico, concretandosi in un debito determinato, sin dal momento della sua nascita, in una espressione monetaria, e quello (eventuale) di risarcire il maggior danno patito dal locatore, che, invece, non essendo fin dall'origine un debito di natura pecuniaria, ma traducendosi in un concreto e specifico ammontare monetario solo al momento della pronuncia giudiziale di liquidazione, importa che deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra il mancato rilascio e la liquidazione del danno».

*a cura dell'Ufficio legale
della **Confedilizia***

